


Acquisito in aula  
10 ottobre 2019  


Al Sig. Presidente del Consiglio Dr. Gero Valenza

Ai Sigg. Consiglieri comunali

**Oggetto: Emendamento alla Mozione relativa all'Ordinanza Sindacale Reg. Sindaco nr. 68 del 10.09.2019**

### VISTA

La mozione, presentata da alcuni consiglieri per chiedere il ritiro dell'ordinanza nr. 68 del 10.09.2019 avente ad oggetto "Disposizioni in ordine al posizionamento dei terminali delle canne fumarie nel Comune di Mussomeli"

### PRESO ATTO

che l'ordinanza in questione si limita a fare una rassegna della normativa nazionale ed europea in materia alla quale non è possibile derogare per la gerarchia delle fonti del diritto

### CONSIDERATO

che, però, la Mozione si fonda su una problematica condivisibile e cioè la corretta applicazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza sindacale in oggetto, risolvibile tuttavia con una semplice precisazione e/o integrazione da apportare all'ordinanza;

che, precisamente, il paragrafo della normativa e della ordinanza che fa riferimento alle "bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri" deve intendersi riferito esclusivamente al fabbricato limitrofo a quello in cui è installata la canna fumaria (in analogia con tutte le altre normative edilizie sulle distanze) e non a tutti i fabbricati compresi in un raggio di 50 metri;

che, in ogni caso, l'ordinanza e le autorità preposte potranno fare riferimento ai criteri previsti dal D.P.R. 1391/1970 (oggi abrogato, ma utilizzato in numerosi regolamenti comunali anche successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006) secondo i quali "In caso il fabbricato limitrofo (o l'abbaino o la superficie finestrata) sia posto dal comignolo a distanza compresa fra 10,0 e 50,0m, il comignolo avrà quota di sbocco non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta, diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10,0m".

che, infine, nei casi in cui, dietro parere tecnico, sia dimostrata l'impossibilità di installazione di una canna fumaria ad altezza conforme alla norma, potrà consentirsi l'utilizzo dell'impianto termico a condizione che venga rispettata l'altezza minima di sbocco di 1,5 mt superiore al colmo del tetto e che venga installato un idoneo abbattitore di fumi;


I sottoscritti consiglieri comunali

### PROPONGONO

di emendare la Mozione in oggetto come segue:

1. Sostituire la parte successiva a "Impegnano il Sindaco affinché" con la seguente: "modifichi e integri la Ordinanza Sindacale nr. 68 del 10.09.2019 prevedendo che:
  - a) la disciplina riguardante le "bocche dei camini situati a distanza compresa fra 10 e 50 metri" deve intendersi riferito esclusivamente al fabbricato limitrofo a quello in cui è installata la canna fumaria (in analogia con tutte le altre normative edilizie sulle distanze) e non a tutti i fabbricati compresi in un raggio di 50 metri;
  - b) Per il caso delle bocche dei camini a distanza compresa fra 10,0 e 50,0m, ove si prevede che gli stessi devono essere posti a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta" si aggiunga la frase "diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10,0m"
  - c) nei casi in cui, dietro parere tecnico, sia dimostrata l'impossibilità di installazione di una canna fumaria ad altezza conforme alla norma, potrà consentirsi l'utilizzo dell'impianto termico a condizione che venga rispettata l'altezza minima di sbocco di 1,5 mt superiore al colmo del tetto e che venga installato un idoneo abbattitore di fumi

MUSSOMELI, 10.09.2019

I consiglieri comunali  
  
Gero Valenza  
Giovanna Ruffino